

Bruxelles, 20 marzo 2018  
(OR. en)

7342/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0016 (NLE)**

---

---

**SCH-EVAL 72  
SIRIS 25  
COMIX 141**

## **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 marzo 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	6873/18 R-UE
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017 dell'applicazione, <b>da parte della Svezia</b> , dell'acquis di Schengen nel settore del <b>sistema d'informazione Schengen</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sessione del 20 marzo 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione del 2017 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'acquis di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione recante raccomandazione è raccomandare alla Svezia provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen 2017 nel settore del sistema d'informazione Schengen. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2018)106 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) La rapidità della risposta del SIS constatata durante la visita, con la classificazione dei possibili riscontri positivi secondo la percentuale di corrispondenza con i dati dell'interrogazione, il metodo di autenticazione a identificazione unica ("single sign-on") per la gestione dell'accesso al sistema, la visualizzazione semplice e comoda delle segnalazioni nel SIS sui dispositivi mobili e il fatto che il modulo di trasmissione interna dei riscontri positivi sia molto pratico da usare vanno considerati buone pratiche.
- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'acquis di Schengen, in particolare dell'obbligo di attuare tutte le categorie di segnalazioni e tutte le funzionalità del SIS, di integrare le interrogazioni del SIS nell'applicazione dei controlli di polizia, di impartire una formazione adeguata agli utenti finali e di sviluppare la capacità di monitorare la disponibilità del sistema e le prestazioni degli utenti finali, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1-6, 9-13 e 21-27.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dall'adozione della decisione lo Stato membro valutato deve, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

#### RACCOMANDA:

La Svezia dovrebbe

1. ovviare all'incoerenza dei dati tra la sua copia nazionale e il SIS centrale per quanto riguarda le connessioni e le segnalazioni, per adempiere all'obbligo della piena armonizzazione ed equivalenza dei risultati di cui agli articoli 9 e 15 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)<sup>2</sup> e al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)<sup>3</sup>;

---

<sup>2</sup> GU L 205 del 7.8.2007, pag. 69.

<sup>3</sup> GU L 381 del 28.12.2006, pag. 9.

2. provvedere a che gli utenti finali consultino sistematicamente il SIS quando svolgono un controllo di polizia, integrando il SIS e le interrogazioni nazionali;
3. attuare la funzionalità di connessione, in conformità dell'articolo 52 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio e dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1987/2006, per consentire agli utenti finali di creare connessioni tra le segnalazioni se sussiste un'esigenza operativa;
4. provvedere a che le autorità giudiziarie competenti comincino a creare segnalazioni per la cooperazione giudiziaria in materia penale, in conformità dell'articolo 34 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
5. assicurare che tutte le informazioni disponibili siano caricate sistematicamente in tutte le corrispondenti segnalazioni di persone;
6. assicurare che i dispositivi mobili mostrino se una segnalazione è stata emessa a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 o 3, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, nonché le connessioni e le fotografie delle vittime di usurpazioni di identità;
7. migliorare la visualizzazione delle informazioni relative alla descrizione e alla spiegazione dei casi di usurpazione di identità nei terminali fissi, per mostrare chiaramente che la segnalazione si riferisce a un'identità usurpata e per consentire di distinguere la vittima dall'autore del reato;
8. mettere in evidenza l'indicazione, nelle applicazioni SIS, che è stata emessa una segnalazione ai fini di un controllo discreto o specifico perché sia immediatamente comunicata;
9. provvedere a che tutti gli utenti finali ricevano periodicamente, durante la formazione di base e in seguito nel corso della carriera, una formazione adeguata sul SIS, compresi il campo di applicazione, l'uso, le funzionalità, i diversi tipi di identità, le azioni da intraprendere e l'uso dell'applicazione SIS;
10. assicurare che il materiale di formazione online sia aggiornato per tenere conto degli ultimi potenziamenti del SIS;

11. provvedere a che gli investigatori delle unità regionali conoscano meglio il SIS, in particolare la possibilità di creare segnalazioni ai fini di controlli discreti e specifici;
12. assicurare che tutti gli utenti finali siano a conoscenza della procedura di riscontro positivo e delle azioni da intraprendere in caso di segnalazioni emesse ai fini di una comunicazione immediata a norma dell'articolo 36, paragrafo 2 o 3, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio;
13. coinvolgere il personale SIRENE nella formazione destinata agli utenti finali e nell'elaborazione del contenuto della formazione;
14. istituire un meccanismo di monitoraggio nell'ambito del punto di contatto unico per verificare che siano effettivamente create segnalazioni di persone nel SIS quando viene creata una corrispondente segnalazione nazionale e quando le autorità competenti inviano una richiesta di creazione di segnalazione nel SIS;
15. rendere più efficiente la procedura di creazione di segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso assicurando che siano create contemporaneamente, con la stessa operazione, segnalazioni nazionali e segnalazioni nel SIS;
16. adottare una normativa che consenta di creare segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso per cittadini di paesi terzi che non sono presenti nel territorio;
17. introdurre una soluzione tecnica per la creazione automatica di segnalazioni sulle armi da fuoco quando viene creata una corrispondente segnalazione nazionale;
18. attuare l'indicazione di urgenza nei formulari SIRENE in entrata nel sistema di gestione dei fascicoli utilizzato dal punto di contatto unico;
19. provvedere a che gli operatori del punto di contatto unico conoscano meglio le diverse forme di identità nel SIS;
20. rivedere e migliorare le traduzioni delle tabelle dei codici SIS in svedese per quanto riguarda le diciture di avvertimento o l'azione da intraprendere, coinvolgendo l'ufficio SIRENE nella traduzione;
21. istituire un sistema accurato di monitoraggio dell'uso del SIS elaborando relazioni statistiche sulle interrogazioni e sui riscontri positivi, suddividendo i dati a seconda degli utenti finali;

22. fornire statistiche precise sull'uso della procedura di consultazione di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen;
23. istituire un meccanismo di monitoraggio sulla disponibilità dell'N.SIS e delle applicazioni degli utenti finali ed elaborare statistiche attendibili al riguardo;
24. migliorare la disponibilità dell'applicazione frontaliere e istituire una segnalazione interna degli incidenti che consenta di misurare la disponibilità delle applicazioni degli utenti finali;
25. al fine di accrescere la disponibilità dell'N.SIS e assicurare la continuità operativa, installare una seconda connessione alla rete s-Testa (TAP);
26. elaborare un piano solido e dettagliato di continuità operativa e testare periodicamente la soluzione di continuità operativa e le procedure associate;
27. aggiornare il piano di sicurezza del 2011 secondo i requisiti della seconda generazione del SIS;
28. definire le procedure e le competenze dell'autorità doganale relativamente all'uso del SIS.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

---